

TI_GERICHTE 14.1995.8 vom 3. März 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-03-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1995.8

FR: TI_GERICHTE 14.1995.8 du 3 mars 1995

IT: TI_GERICHTE 14.1995.8 del 3 marzo 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.03.1995
14.1995.8

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.95.00008 Lugano 3 marzo 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: avv. Baur Martinelli, vice-cancelliere statuendo nella procedura fallimentare in via cambiaria dipendente dall'istanza presentata il 2/4 novembre 1994 da _____ contro _____ (patr. dall'avv. _____); sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 gennaio 1995 ha così pronunciato: "1. E` pronunciato il fallimento della _____ a far tempo da lunedì 2 _____ gennaio 1995, alle ore 14.00. 2. Sono ordinate le comunicazioni e le pubblicazioni di rito. 3. La tassa di Fr. 80.--, già anticipata e le spese, pure già anticipate dall'istante nella misura di un acconto di Fr. 820.--, sono a carico della massa fallimentare.." Decisione dedotta in appello dalla _____ con atto 9 gennaio 1995; rilevato che la creditrice non ha presentato osservazioni; richiamato il decreto presidenziale 10 gennaio 1995 di concessione dell'effetto sospensivo parziale; esaminati atti e documenti; posti i seguenti punti di giudizio 1. E` ammissibile l'appello 9 gennaio 1995 _____? 2. Tassa di giustizia e indennità. Considerato in fatto e in diritto - che con pronunciato 2 gennaio 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il fallimento cambiario della _____ - che con atto 9 gennaio 1995 la _____ ha dichiarato di aver saldato il 2 gennaio 1992 il debito della creditrice, producendo un suo ordine datato 2 gennaio 1995 alla _____ di bonificare lo stesso mattino Fr. 30'000.-- a favore della _____ - che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che, de lege lata, in materia di esecuzione cambiaria la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento non è suscettibile di ricorso all'autorità giudiziaria superiore, non permettendo l'art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l'art. 174 LEF trattandosi di silenzio qualificato (cfr. CEF 24 settembre 1990 in re T.I. SA c. C. SA, 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA cons. 1 e 14 luglio 1987 in re B.P. SA c. A.I.E. SA cons. 1; TF (CEF) 11 marzo 1985 in re C. c. P. SA in Rep 1986 p. 33; CEF 14 maggio 1982 in re P. SA c. B. in Rep 1983 p. 141; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 265; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. ed., Berna 1993, § 37 m. 2 e 45; Antoine Favre, Droits des poursuites, Friburgo 1974, p. 282; Hans Fritzsche, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, vol. II, 2. ed., Zurigo 1968 p. 28); - che la soluzione del

legislatore va condivisa poichè ben si innesta sul principio di celerità che caratterizza l'istituto dell'esecuzione cambiaria, atteso che l'escussa può far valere i suoi diritti con l'opposizione al PE e ritenuto che il giudizio di primo grado in materia di rigetto è impugnabile (cfr. in senso convergente, Amonn op. cit. § 37 m. 45 i. f. e CEF 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA cons. 1a; l'opinione contraria è invece sostenuta, de lege ferenda, dalla Commissione d'esperti per il riesame della LEF che all'art. 189 cpv. 2 dell'avamprogetto del dicembre 1981 ha previsto la possibilità di aggravarsi contro la declaratoria di fallimento cambiario con rimedio ordinario di diritto); - che pertanto l'appellazione 9 gennaio 1995 della _____ è inammissibile siccome formalmente improponibile; - che l'esito dell'appello determina la caducità del decreto di concessione dell'effetto sospensivo; - che la fallita è rinviata, se del caso, all'istituto della revocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento nell'ipotesi in cui la fallita "produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni o quando sia intervenuto un concordato" (art. 195 cpv. 1 LEF): in caso di revocazione del fallimento, la qui appellante sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio; per questi motivi, visti i disposti citati, in particolare gli art. 188 e 189 LEF; su spese e indennità gli art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF pronuncia: 1. L'appello 9 gennaio 1995 _____, è inammissibile. 1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della _____, a far tempo da martedì 7 marzo 1995 alle ore 10.00 2. La tassa di giustizia di Fr 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. 3. E' ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC. 4. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.